REGOLAMENTO (CEE) N. 446/86 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.01, 03.03, 16.04 e 23.01 B della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione [1] i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.01, 03.02, 03.03, 05.15 A, 16.04, 16.05 e 23.01 B della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, all'importazione nel territorio doganale della Comunità eccetto la Spagna, di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che non esistono correnti di scambi commerciali per i suddetti prodotti originari di Ceuta e Melilla e che pertanto non occorre aprire contingenti per i prodotti originari di questi territori; che, per quanto concerne i suddetti prodotti originari delle isole Canarie, i volumi contingentali, calcolati in base al suddetto articolo 3, ammontano a:

— 604 tonnellate per i prodotti della voce 03.01, eccetto le sottovoci 03.01 A I c) e d), 03.01 A IV, 03.01 B I a) 1, 03.01 B I b) 1, 03.01 B I c) 1 e 03.01 B I o) 1,

— 3 429 tonnellate per i prodotti della voce 03.03 eccetto le sottovoci 03.03 B I a) e 03.03 B III,

— 539 tonnellate per i prodotti della voce 16.04, e

— 227 tonnellate per i prodotti della sottovoce 23.01 B;

che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti;

considerando che i prodotti importati nel limite di questi contingenti tariffari beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti all'articolo 173 dell'atto di adesione e a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento; che tuttavia, se i prodotti in questione sono introdotti in Portogallo i dazi applicabili devono essere calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione; che secondo le suddette disposizioni le misure tariffarie producono effetto soltanto a decorrere dal 1° marzo 1986; che è pertanto opportuno aprire questi contingenti tariffari per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli stati membri sono state le seguenti (in tonnellate):

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 400.

Stati membri	Voce 03.01 Pesci freschi			Voce 03.03 Crostacei e molluschi			Voce 16.04 Preparazioni e conserve di pesci			Sottovoce 23.01 B Polveri e farine di pesci		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984
Benelux	471	31	—	—	6	—	—	74	208	—	—	—
Danimarca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Germania	54	29	7	34	1	—	697	74	93	—	—	—
Grecia	27	1	20	215	937	778	34	—	—	—	—	—
Francia	32	332	297	25	2	12	—	18	—	—	—	—
Irlanda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Italia	99	12	16	1 934	3 510	2 641	—	—	72	—	682	—
Regno Unito	—	14	43	—	—	4	—	21	—	—	—	—
Portogallo	157	53	118	44	28	117	56	269	—	—	—	—
Comunità	840	472	501	2 252	4 484	3 552	787	456	373	—	682	—

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni stati membri, mentre gli altri stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli stati membri importatori reali e garantire agli altri stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora siano annunciate importazioni imminenti in detti stati; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986 sono aperti contingenti tariffari comunitari nella Comunità eccetto la Spagna, per i seguenti prodotti, originari delle isole Canarie e nei limiti indicati qui di seguito:

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione	Volume del contingente
ex 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati, eccetto i prodotti delle sottovoci 03.01 A I c) e d), 03.01 A IV, 03.01 B I a) 1, 03.01 B I b) 1, 03.01 B I c) 1 e 03.01 B I o) 1	604
ex 03.03	Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, eccetto i prodotti delle sottovoci 03.03 B I a) e 03.03 B III	3 429
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	539
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	227

2. Entro i limiti dei contingenti tariffari sono applicabili i dazi indicati appresso per ciascuna delle voci e sottovoci:

Voce e sottovoce della tariffa doganale comune	dazio contingentale %
03.01 A I a)	10,5
b)	1,7
II	2,6
III	7,0
B I a) 2	13,1
b) 2	11,3
c) 2	19,2
d)	20,1
e), f)	7,0
g) 1	7,0
g) 2	esenzione
h)	10,5
ij), k), l), m), n)	13,1
o) 2	17,5
p), q), r), s), t), u), v), w), x), y)	13,1
II a)	15,7
b) 1, 2, 3	13,1
4	10,5
5, 6	13,1
7	15,7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	13,1
C	8,7
03.03 A I	10,9
II	esenzione
III a)	7,0
b), c)	13,1
IV a)	10,5
b), c)	15,7
V	10,5
03.03 B I b)	15,7
(segue) II	6,5
IV a) 1 aa)	5,2
bb)	5,2
cc)	7,0
dd)	7,0
2, 3, 4, 5, 6	7,0
b) 1 aa)	5,2
bb)	5,2
cc)	7,0
dd)	7,0
2	7,0
16.04 A	26,2
B I	4,8
II	6,1
C I	13,1
II	17,5
D	22,7
E	21,0
F	21,8
G I	13,1
II	17,5
23.01 B	1,7

Entro i limiti dei contingenti tariffari il Portogallo applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione.

3. Per essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari i prodotti in questione devono rispettare i prezzi di riferimento che sono loro applicabili.

4. I prodotti della pesca oggetto di questo articolo possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

— della menzione «Origine: isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri,

— del peso netto in chilogrammi di pesce contenuto negli imballaggi.

Inoltre, le derrate alimentari preimballate, della voce 16.04 della tariffa doganale comune, devono contenere su ciascun imballaggio immediato in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Il presente paragrafo è applicabile, fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3396/85 [2], nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere «Crangon crangon» [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/85 [4].

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascun contingente tariffario viene ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano, per ciascuno di questi stati membri ai quantitativi indicati in appresso:

a) per i prodotti della voce ex 03.01:

Benelux	137 tonnellate,
Germania	25 tonnellate,
Francia	180 tonnellate,
Italia	34 tonnellate,
Portogallo	89 tonnellate,
Regno Unito	15 tonnellate:

b) per i prodotti della voce ex 03.03:

Grecia	520 tonnellate,
Italia	2 230 tonnellate;

c) per i prodotti della voce 16.04:

Benelux	80 tonnellate,
Germania	240 tonnellate,
Italia	20 tonnellate,
Portogallo	90 tonnellate,

d) per i prodotti della sottovoce 23.01 B:

Italia	180 tonnellate.

3. La seconda parte di ciascun contingente tariffario rispettivamente:

— 124 tonnellate per i prodotti della voce ex 03.01,

— 679 tonnellate per i prodotti della voce ex 03.03,

— 109 tonnellate per i prodotti della voce 16.04 e

— 47 tonnellate per i prodotti della sottovoce 23.01 B,

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione negli altri stati membri e domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — viene utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota parti al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.
(4) GU n. L 297 del 29. 11. 1985, pag. 3.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, è applicabile solo a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS